REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice Alessia Carrera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1277/2025 R.G. (a cui è riunita la causa R.G. 1318/2025)** promossa da

Parte_1 (*C.F._1*) elettivamente domiciliato in Chivasso, Via Italia n. 1 presso e nello studio degli avvocati Tiziana Donato e Marco Servente che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico.

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) elettivamente domiciliata in Torino, Via Carlo Giovanni Cavalli n. 28bis, presso e nello studio dell'avv. Daniela Rulent che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico.

OPPONENTE

contro

Controparte_2 (P.IVA *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Gianniotti Christian Gava e Silvia Corsini in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo

depositata in copia informatica nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Corsini, in Torino, via Palmieri, 17/E,

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/2025, emesso il 25 marzo 2025 nel procedimento R.G. 814/2025

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Parte_1 come da memoria del 6/11/2025:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraria ogni istanza, eccezione e produzione, previa ammissione dei mezzi di prova per interpello, testi e CTU si opus;
QUANTO A CODESS
In via preliminare:
a fronte dei motivi in fatto ed in diritto di cui sopra, rigettare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è documentale e di facile soluzione; In via principale: dato atto dell'avvenuta rinuncia all'eredità di Persona_1 da parte di Parte_1 conseguentemente dichiararne il difetto di legittimazione passiva assolvendolo da ogni avversa pretesa e, dato altresì atto della mancata assunzione di qualsiasi obbligo fideiussorio per il periodo azionato, assolverlo anche sul punto da ogni avversa pretesa e revocare il decreto ingiuntivo in quanto ingiusto e nullo e/o inefficace o altra migliore formula;
In via di eccezione riconvenzionale: dato atto, altresì, dell'integrale pagamento dell'obbligazione principale di cui in premessa relativa al periodo 10.2.2022-17.6.2022, in cui Parte_1 era fideiussore, per l'effetto dichiarare estinta l'obbligazione accessoria di garanzia a carico di Parte_1 per il predetto periodo, assolvendolo anche sul punto da ogni avversa pretesa e revocare il decreto ingiuntivo in quanto ingiusto e nullo e/o inefficace o altra migliore formula, In estremo subordine: nel denegato caso di rigetto, anche parziale, delle domande ed eccezioni di cui sopra, dichiarare tenuto e condannare l'opponente al giusto e provato"
QUANTO A Controparte_1
rigettare, in quanto inammissibile, poiché tardiva e in ogni caso infondata in fatto e diritto la domanda riconvenzionale "trasversale" proposta da Controparte_1 nei confronti del fratello Parte_1 per i suesposti motivi. in via subordinata e di reconventio reconventionis: nel denegato caso di rigetto dell'eccezione che precede e di condanna di Parte_1 nei limiti del giusto e provato; dichiarare tenuta e in via di regresso condannare Controparte_1 per i motivi di cui in premessa, in qualità di unica erede della defunta debitrice principale Parte_2 al rimborso– totale o parziale nei limiti accertati in corso di causa - di quanto tenuto dal conchiudente, da porre eventualmente in compensazione sino alla misura concorrente"

Per Controparte_1 come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 7/11/2025:

"piaccia all'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli incombenti e le declaratorie del caso: In via principale: - respingere ogni istanza avversaria volta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo la stessa comunque di pronta soluzione;

Nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo n. 337/2025 emesso dal Tribunale di Ivrea, a carico della sig.ra Controparte_1 , dichiarandolo nullo e/o inefficace e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma richiesta da Parte_3 e, comunque, rigettare le domande tutte avanzate da controparte nei confronti della signora Controparte_1 per i motivi e le ragioni di cui in narrativa; - respingersi le domande tutte svolte da Parte_1 con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 337/2025, poiché infondate in fatto ed in diritto;

In via subordinata: - nel denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di condanna in via solidale, in capo ai Sigg.ri Parte_1 e Controparte_1 , dichiarare tenuto e come tale condannare il Sig. Parte_1 a tenere manlevata Controparte_1 da qualsivoglia pretesa e/o condanna a tal riguardo; In via istruttoria:

Con riserva di articolare gli occorrendi mezzi di prova e di produrre ulteriori documenti nel rispetto dei termini di legge. In ogni caso: Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa.

Per Codess Sociale come da verbale d'udienza del 15/02/2026:

"insiste per il rigetto delle difese avversarie infondate sia in fatto che in diritto con conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo la condanna in solido dei due fratelli, con condanna alle spese".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 337/2025, emesso il 25 marzo 2025 nel procedimento R.G. 814/2025 e notificato il 9 aprile 2025, CP_2 ingiungeva ad Parte_1 in solido con la sorella Controparte_1 il pagamento di € 20.979,12, oltre interessi e spese di procedura monitoria, quale debito derivante dal ricovero della madre Persona_1 presso la RSA di Agliè.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12 maggio 2025 (RG. n.1277/2025) Controparte_1 contestava integralmente la pretesa creditoria avanzata da CP_2 [...] , deducendo l'inesistenza di qualsivoglia titolo che la legittimasse quale obbligata al pagamento della somma richiesta.

L'opponente premetteva che il contratto di ospitalità del 10 febbraio 2022 relativo al ricovero della madre Persona_1 presso la RSA San Giuseppe fosse stato stipulato e garantito esclusivamente dal fratello Pt_1 , unico soggetto indicato come fideiussore e unico titolare degli obblighi di pagamento per il caso di inadempimento della degente. Tale circostanza emergerebbe chiaramente dalla gestione economica del rapporto: tutte le movimentazioni bancarie eseguite a beneficio di CP_2 risultavano operate dal conto cointestato tra la madre e Pt_1 , alimentato unicamente dalla pensione della signora Per_1 .

Controparte_1 evidenziava di non aver mai rivestito alcun ruolo nella gestione economica della madre e di essersi anzi sempre trovata nell'impossibilità materiale di operare sul conto corrente, tanto da aver richiesto espressamente alla struttura – e sin da subito – di indirizzare al fratello ogni comunicazione relativa a presunti debiti, non potendo ella in alcun modo provvedervi.

Con particolare riguardo al contratto del 17 giugno 2022 dalla stessa firmato in qualità di rappresentante, allegava che non esisteva alcuna procura conferita dalla madre che la autorizzasse a rappresentarla; la sottoscrizione avvenne in un contesto privo di titolo e senza consapevolezza degli effetti; il contratto venne contestualmente risolto nella stessa data, con conseguente insussistenza di obbligazioni a suo carico; in nessuna parte di quel documento ella figurava come garante.

In conclusione, l'opponente chiedeva la revoca integrale del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di non debenza dell'importo azionato e in via subordinata la manleva da parte del fratello *Pt_1* .

Proponeva altresì opposizione in separato e distinto giudizio (R.G. 1318/2025) *Parte_1* deducendo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo egli rinunciato all'eredità della madre con atto notarile del 30 aprile 2025. Esponeva che la *de cuius*, deceduta il 25 novembre 2024 senza lasciare beni, non aveva formato alcuna massa attiva, sì da rendere l'eredità verosimilmente passiva; pertanto, la rinuncia aveva prodotto effetti retroattivi, escludendo in radice la sua qualità di erede e l'obbligo di rispondere dei debiti della defunta. Rilevava, altresì, di non aver mai posto in essere atti idonei a configurare accettazione tacita dell'eredità, non potendo la semplice notificazione del decreto ingiuntivo costituire comportamento concludente in tal senso.

L'opponente contestava inoltre l'esistenza di qualsivoglia altro titolo negoziale che potesse giustificarne la chiamata in causa. Evidenziava come la ricostruzione contenuta nel ricorso monitorio fosse lacunosa, omettendo di indicare con esattezza i rapporti contrattuali intercorsi tra la RSA e i familiari della degente: a fronte dei due contratti menzionati da *CP_2* risultavano invece tre distinti contratti di ospitalità.

Il primo, del 10 febbraio 2022, era stato sottoscritto dall'opponente quale garante, ma era successivamente venuto meno per sopravvenuto ricovero ospedaliero della paziente, intercorso dall'11 aprile al 16 giugno 2022. Alla dimissione, in data 17 giugno 2022, era stato stipulato un nuovo contratto, sottoscritto unicamente dalla figlia *CP_1* come confermato dal fatto che non risultavano fatture relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Le prestazioni rese in esecuzione del primo contratto erano state comunque integralmente pagate, con conseguente estinzione dell'obbligazione accessoria del garante.

Rilevava, ancora, la presenza di un terzo contratto, stipulato il 1° gennaio 2023, in cui risultava garante la sorella *CP_1* contratto nell'ambito del quale ricadeva la quasi totalità delle fatture azionate in sede monitoria. Da ciò l'assunto secondo cui, ove un debito effettivamente sussistente fosse ravvisabile, la relativa pretesa avrebbe dovuto essere indirizzata alla sorella, in qualità di garante e di potenziale erede non rinunciante.

Quanto ai pagamenti, l'opponente documentava diverse quietanze provenienti dal conto cointestato con la moglie, con le quali erano state estinte talune fatture del 2022 e versati acconti nel 2024, mentre le spese relative agli anni successivi risultavano sostenute dalla defunta stessa, mediante utilizzo della pensione affluita sul suo conto.

Alla luce di tali deduzioni, *Parte_1* chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, nonché – in via subordinata – la dichiarazione di estinzione dell'obbligazione di garanzia relativa al primo contratto, essendo il debito principale integralmente adempiuto.

Con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 1277/2025 R.G., *CP_2* contestava integralmente le deduzioni svolte da *Controparte_1* nell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/2025, chiedendone il rigetto e la conferma del titolo monitorio per tutte le somme ingiunte.

CP_2 sosteneva, sulla base dei contratti prodotti, che *Persona_1* fosse stata ospite continuativamente della RSA "San Giuseppe" di Agliè dal febbraio 2022 fino al decesso (25 novembre 2024), e che tale inserimento fosse avvenuto su iniziativa congiunta dei figli, i quali nel tempo avevano sottoscritto vari contratti di ospitalità e, soprattutto, assunto obbligazioni di garanzia in solido. Codess evidenziava come: il contratto del 10 febbraio 2022 fosse stato sottoscritto da *Pt_1* quale fideiussore, il contratto del 17 giugno 2022, firmato da *CP_1* non fosse mai cessato anticipatamente, poiché le richieste di risoluzione da lei presentate (prima al 31 agosto 2022, poi al 31 dicembre 2022) avrebbero prodotto una proroga della validità sino al 31 dicembre 2022; il contratto del 1° gennaio 2023 fosse stato sottoscritto da *CP_1* quale garante a tempo indeterminato, confermando la piena consapevolezza della propria obbligazione.

Ne risultava, secondo la difesa di *CP_2* una continuità contrattuale ininterrotta, che avrebbe impegnato entrambi i fratelli quali garanti/fideiussori, solidalmente obbligati rispetto alle obbligazioni economiche dell'ospite. Peraltro, Codess evidenzia che non risulta provata neppure un'eventuale rinuncia all'eredità da parte di *Controparte_1* non essendo stato prodotto alcun atto formale idoneo allo scopo.

Con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 1318/2025 R.G., *CP_2* contestava, altresì, le deduzioni svolte da *Parte_1* nell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/2025, chiedendone il rigetto e la conferma del titolo monitorio per tutte le somme ingiunte.

Dopo aver richiamato le medesime considerazioni svolte nella prima comparsa di costituzione circa la ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, *CP_2* precisava che la condotta successiva dello stesso *Parte_1* costituisce comportamento concludente idoneo a confermare la perdurante volontà di assumere gli obblighi contrattuali: vengono richiamati i molteplici pagamenti effettuati tra il 2023 e il 2024, le interlocuzioni avute tramite la moglie, la richiesta di recesso dal contratto e la successiva revoca della stessa, nonché l'accordo su un piano di rientro del debito accumulato. Tali circostanze dimostrerebbero che il rapporto contrattuale non è mai stato interrotto e che l'opponente ha di fatto continuato ad agire quale soggetto obbligato.

Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva, *CP_2* osserva che *Parte_1* è stato convenuto non quale erede, ma quale garante-fideiussore; la rinuncia all'eredità, peraltro tardiva rispetto ai termini dell'art. 485 c.c., non sarebbe comunque idonea a neutralizzare la responsabilità personale derivante dall'obbligazione contrattualmente assunta. In via subordinata, *CP_2* eccepisce altresì l'inopponibilità della rinuncia medesima per mancato rispetto dei termini di legge, con conseguente acquisto dell'eredità in qualità di erede puro e semplice.

Con decreto dell'11/01/2026 il Giudice ha disposto la riunione del procedimento di opposizione introdotto da *Parte_1* contro *CP_2* avente R.G. 1318/2025 al procedimento di opposizione instaurato da *Controparte_1* avente R.G. 1277/2025.

La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione in data 25/02/2026 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..

***

§ 1. Sulla posizione di *Parte_1* rispetto alle ragioni di credito di *CP_2*

L'opposizione proposta da *Parte_1* merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che seguono.

In via preliminare è necessario ricostruire in modo puntuale la sequenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.

Il 10 febbraio 2022 *Persona_1* stipulava con *CP_2* un contratto di ospitalità per il proprio inserimento presso la RSA San Giuseppe di Agliè. Il figlio, *Parte_1* sottoscriveva tale contratto in qualità di fideiussore (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).

Successivamente, il 17 giugno 2022, a seguito del temporaneo ricovero ospedaliero della sig.ra *Per_1* dall'11 aprile al 16 giugno 2022, *Controparte_1* stipulava con *CP_2* in nome e per conto della madre, un nuovo contratto di ospitalità, firmato nella sua veste di rappresentante della medesima (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).

Il contratto veniva inizialmente risolto per mutuo consenso con decorrenza dal 31 agosto 2022, mediante atto sottoscritto da *Controparte_1* in data 17 giugno 2022 (doc. 11 *[...]* *Parte_1* . Tuttavia, il 30 agosto 2022, giorno precedente alla decorrenza della prima risoluzione, *CP_2* e *Controparte_1* di fatto revocando il precedente accordo di risoluzione, concordavano una risoluzione consensuale con effetto dal 31 dicembre 2022 (doc. 12 *Parte_1* . Il rapporto contrattuale originato dalla stipula del 17 giugno 2022 veniva, pertanto, prorogato sino alla data del 31 dicembre 2022.

In data 1° gennaio 2023 *Controparte_1* sottoscriveva con *CP_2* un terzo e ultimo contratto di ospitalità, assumendo questa volta la qualità di fideiussore, avendo espressamente firmato il documento in tale veste. Il rapporto così instaurato proseguiva sino al decesso di *Persona_1* , avvenuto il 25 novembre 2024 (doc. 4 *Parte_1* .

Sempre in via preliminare, è necessario precisare che le fatture azionate in via monitoria riguardano unicamente le rette relative alla degenza della sig.ra *Per_1* nel periodo ottobre/novembre 2022 (queste ultime riguardanti i diritti di segreteria) e nei periodi 2023 e 2024, limitatamente ad alcune mensilità (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo monitorio).

Ciò posto occorre ora esaminare il motivo di opposizione proposto da *Parte_1* avverso la domanda di pagamento formulata da *CP_2* nei suoi confronti in qualità di fideiussore/garante.

Alla luce della ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti sopra effettuata, deve trovare accoglimento la prospettazione di parte opponente in ordine alla insussistenza del titolo negoziale fondante la responsabilità di *Parte_1* per le fatture insolute azionate.

Non può, infatti, trovare accoglimento l'assunto di *CP_2* reiterato sia nella comparsa di costituzione sia nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., secondo cui il rapporto obbligatorio intercorrente tra *Parte_1* e *CP_2* avrebbe avuto natura unitaria e continuativa, protraendosi senza soluzione di continuità nonostante il ricovero ospedaliero della sig.ra *Per_1* occorso nel periodo aprile/giugno 2022 e mantenendo in capo ad *Parte_1* la qualità di fideiussore anche rispetto ai successivi contratti.

Secondo Codess, infatti, l'interruzione dovuta al ricovero ospedaliero non avrebbe integrato una cessazione del rapporto, ma una mera sospensione della prestazione assistenziale, seguita dalla

riammissione della paziente in piena continuità: conferma di tale circostanza risiederebbe, tra le altre, nella assenza di un atto formale di dimissioni da parte della struttura assistenziale. Da ciò la tesi per cui a partire dal 17 giugno 2022 non sarebbe sorto un nuovo rapporto contrattuale, trattandosi soltanto di una riformulazione amministrativa del medesimo servizio assistenziale. Tale impostazione sarebbe avvalorata anche dall'intento manifestato dai figli di *Persona_1* di conservare il posto letto in RSA durante il ricovero, onde evitare la necessità di presentare una nuova domanda di ammissione ed essere reinseriti nelle liste d'attesa, formate secondo il criterio cronologico previsto dal Regolamento (doc. 20 Codess) e dalla Carta dei Servizi (doc. 21 *CP_2* .

Tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa. Occorre infatti distinguere il piano amministrativo, che attiene alle procedure di ammissione, gestione delle liste d'attesa e conservazione del posto letto, dal piano strettamente civilistico, relativo alla formazione e alla validità dei rapporti contrattuali. La ricostruzione proposta da *CP_2* si pone in contrasto con la circostanza, documentalmente comprovata, che all'atto del rientro in struttura della sig.ra *Parte_4* abbia ritenuto necessario stipulare un nuovo contratto di ospitalità, sottoscritto da un soggetto diverso – *Controparte_1* – e senza che *Parte_1* assumesse nuovamente alcuna obbligazione fideiussoria.

Giova rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 1937 c.c. la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, sicché in assenza di una nuova manifestazione in tal senso non è configurabile una prosecuzione dell'impegno originario quando il contratto con il quale si è assunto viene meno per mutuo consenso.

La conclusione di un nuovo contratto con decorrenza dal 17 giugno 2022 , sottoscritto da diverso soggetto, con ruolo e responsabilità differenti rispetto al precedente garante, costituisce, infatti, manifestazione inequivoca, attuata mediante comportamenti concludenti, della volontà delle parti – e segnatamente di *CP_2* – di non ritenere più vigente il precedente accordo del 10 febbraio 2022, ma di instaurare un nuovo rapporto contrattuale, dotato di autonoma disciplina e senza reiterazione della garanzia prestata da *Parte_1* e ciò anche in assenza di una formale richiesta di dimissioni dell'ospite *Persona_1* in seguito al ricovero ospedaliero. Parimenti irrilevante è la prospettazione secondo cui la sottoscrizione del nuovo contratto costituirebbe "*un mero aggiornamento amministrativo della RSA alle mutate esigenze dell'ospite che non dà luogo a nuove obbligazioni, ma rappresenta solo un adeguamento formale: il rapporto è unitario e continuativo*" (cfr. pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 3 Codess). È infatti evidente che tali esigenze amministrative potevano essere efficacemente soddisfatte attraverso strumenti differenti rispetto alla sottoscrizione di un nuovo contratto, quali, ad esempio,

un registro di presenza o altri documenti congegnati in modo tale da rendere inequivoca la volontà della struttura assistenziale di proseguire, alle medesime condizioni, il rapporto precedentemente instaurato.

Ne consegue che il contratto del 10 febbraio 2022 deve ritenersi estinto per mutuo consenso, con salvezza delle prestazioni già eseguite, ai sensi dell'art. 1458 c.c., trattandosi di un contratto a prestazioni continuate: l'effetto risolutorio non incide, pertanto, sui pagamenti e sulle attività già eseguite in sua esecuzione.

Tale impostazione è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che *«la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam»*; e che la relativa valutazione costituisce *quaestio facti*, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., 4 luglio 2006, n. 15264, Rv. 591445 – 01).

Il medesimo principio è stato ribadito da Cass. civ., 2 marzo 2012, n. 3245 (Rv. 621455 – 01), che ha ulteriormente chiarito come, *in materia contrattuale, qualora per il contratto sia prevista la forma scritta ad probationem, la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente risultare da atto scritto ma può desumersi anche da comportamenti taciti e concludenti*, trattandosi anche in tal caso di una ricostruzione in fatto rimessa al giudice del merito.

In continuità con tale indirizzo, Cass., 25 ottobre 2019, n. 27391 (Rv. 655522 – 01) ha confermato che la volontà modificativa o estintiva del rapporto contrattuale può emergere da *facta concludentia*, purché idonei a rappresentare in modo univoco la decisione delle parti di sostituire o superare la pattuizione originaria.

Alla luce delle suddette coordinate normative e giurisprudenziali, il comportamento delle parti – e in particolare di *CP_2* – consente di ritenere pienamente perfezionata la risoluzione per mutuo consenso del contratto del 10 febbraio 2022 e l'instaurazione di un nuovo e distinto rapporto contrattuale a decorrere dal 17 giugno 2022, privo di qualunque obbligazione di garanzia in capo ad

Parte_1

Non si attaglia, dunque, al caso di specie la giurisprudenza citata da Codess (cfr. pag. 3 memoria ex art. 171 ter n.2 Codess), secondo cui in presenza di un rapporto continuativo, la garanzia fideiussoria permane sino a esplicita revoca espressa da parte del garante. Tali arresti giurisprudenziali, infatti, presuppongono la continuità del rapporto contrattuale tra le parti e non riguardano, invece, l'ipotesi

come quella oggetto del presente giudizio in cui si verifichi un avvicendamento di rapporti negoziali con soluzione di continuità.

Non può essere condivisa neppure la tesi secondo cui i pagamenti eseguiti da *Parte_1* in favore della convenuta, così come la negoziazione di un piano di rientro delle rette insolute, avrebbero determinato l'assunzione, da parte dello stesso, della responsabilità del debito residuo e delle obbligazioni rimaste inadempiute in qualità di garante.

Gli arresti giurisprudenziali richiamati da *CP_2* (cfr. pag. 7 della comparsa) non appaiono pertinenti, poiché il comportamento dal quale è possibile desumere la reale volontà delle parti – e, dunque, la volontà di assumere un'obbligazione di garanzia – deve collocarsi nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio. Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione già svolta, non può ritenersi che, successivamente al 17 giugno 2022, vi fosse ancora in corso un rapporto obbligatorio tra Codess e *Parte_1*

I pagamenti effettuati dal *Parte_1* mediante il conto cointestato con la moglie integrano, pertanto, un'ipotesi di adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.: trattandosi di prestazioni eseguite spontaneamente e senza opposizione del creditore, esse liberano il debitore nei limiti della singola prestazione, ma non determinano, di per sé, l'assunzione da parte del terzo dell'intera obbligazione né estendono la sua responsabilità alle rate pregresse o future rimaste insolute.

Diversa è la natura dei pagamenti eseguiti dal conto cointestato con la madre, pacificamente alimentato esclusivamente con la pensione della sig.ra *Per_1* (circostanza allegata dall'opponente e non specificamente contestata dalla convenuta). In tal caso, l'adempimento, effettuato per mezzo del terzo, deve essere imputato direttamente al debitore principale e, dunque, nel caso di specie, a *[...]* *Per_1* .

In nessuna delle due ipotesi, dunque, i pagamenti effettuati da *Parte_1* possono essere interpretati come manifestazioni idonee a far rinascere l'obbligazione di garanzia originariamente assunta o a far sorgere a suo carico un nuovo vincolo fideiussorio. Ne consegue, pertanto, che le uniche somme che potrebbero essere astrattamente richieste ad *Parte_1* sono quelle oggetto dalle fatture relative al periodo di permanenza della madre presso la struttura e maturate durante la vigenza del contratto sottoscritto come fideiussore. Esse, tuttavia, non sono state azionate in via monitoria dalla convenuta in quanto pacificamente adempiute.

Occorre, infine, esaminare la domanda subordinata formulata da *CP_2* volta a ottenere la condanna di *Parte_1* al pagamento dell'importo ingiunto in qualità di erede della madre,

In via preliminare, va ricordato che le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative rispetto a quella fatta valere in sede monitoria, purché fondate sul medesimo interesse sostanziale e formulate nella comparsa di risposta (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26727 Rv.672396 - 01).

Nel caso concreto, risulta documentalmente provato che *Parte_1* abbia formalmente rinunciato all'eredità materna mediante atto notarile del 30 aprile 2025 (doc. 3 *Parte_1* .

Non possono essere condivise le argomentazioni svolte da parte convenuta, secondo cui l'opponente dovrebbe comunque essere considerato erede puro e semplice per non aver formato l'inventario nel termine di tre mesi dal decesso della sig.ra *Per_1* , ai sensi dell'art. 485 c.c.

Affinché possa operare tale effetto è necessario che il chiamato all'eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari; si tratta di un fatto costitutivo la cui prova incombe sull'opposto, quale attore in senso sostanziale. Codess, tuttavia, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che *[...]* *Parte_1* fosse un chiamato nel possesso di beni ereditari al momento dell'apertura della successione, né ha individuato quali beni avrebbero integrato tale situazione di possesso.

Pertanto, deve escludersi l'acquisto tacito dell'eredità e, conseguentemente, la legittimazione di *Parte_1* quale erede rispetto alle pretese creditorie avanzate da *CP_2*

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi qualsivoglia responsabilità solidale dell'opponente per il mancato pagamento degli importi oggetto di ingiunzione: da un lato, perché nel periodo di vigenza del contratto in cui egli rivestiva la qualità di fideiussore non risultano emesse né azionate fatture rimaste insolute; dall'altro, perché, con riferimento ai periodi successivi, i pagamenti da lui effettuati – con denaro proprio o della madre – non possono essere interpretati come assunzione dell'intera obbligazione, né come manifestazione di volontà idonea a farlo subentrare nel debito; parimenti esclusa, per le ragioni appena esposte, è la responsabilità di *[...]* *Parte_1* come erede.

§ 2. Sulla posizione di *Controparte_1* rispetto alle ragioni di credito di *CP_2*

L'opposizione proposta da *Controparte_1* deve essere parzialmente rigettata per le ragioni che seguono.

L'opponente deduce, in via preliminare, che in nessuno dei tre contratti di ospitalità prodotti in atti ella risulterebbe indicata quale garante delle obbligazioni economiche assunte nei confronti della struttura. Rappresenta, inoltre, di essersi recata quotidianamente presso la RSA per prestare assistenza alla madre senza tuttavia essere mai stata coinvolta nella gestione degli aspetti

amministrativi ed economici del rapporto. Aggiunge che la predisposizione e gestione del piano di rientro, la richiesta di disdetta dell'11 novembre 2023 e la successiva revoca del 4 dicembre 2023, con conseguente prosecuzione del ricovero, sarebbero tutte iniziative riconducibili ad *Parte_1* a conferma del fatto che egli avrebbe intrattenuto i rapporti con la struttura per i profili economico - amministrativi connessi alla degenza della madre.

Tali prospettazioni non possono trovare accoglimento. Assume infatti rilievo dirimente e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione la circostanza che *Controparte_1* abbia espressamente sottoscritto in qualità di fideiussore il contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. 14 costituzione *CP_2* contro *Controparte_1*, al quale accedono tutte le fatture insolute poste a fondamento della domanda monitoria e relative al periodo 2023-2024; restano escluse soltanto le fatture relative all'anno 2022, peraltro già integralmente pagate, come meglio si dirà nel paragrafo successivo.

Deve osservarsi, sul punto, che la sottoscrizione del contratto nella qualità di fideiussore comporta l'assunzione piena degli obblighi giuridici derivanti dalla garanzia prestata, senza che possano assumere rilievo, in senso contrario, i meri assetti di fatto o le intese interne intercorrenti con il debitore principale o con altri soggetti coinvolti nel rapporto. La manifestazione consapevole della volontà negoziale mediante apposizione della firma vincola il sottoscrittore al contenuto dell'atto, gravando su di lui l'onere di conoscerne – o quantomeno di verificarne con l'ordinaria diligenza – la portata e le conseguenze giuridiche. Tale conclusione si impone, altresì, in applicazione del principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascun soggetto risponde delle determinazioni negoziali liberamente assunte e degli effetti che da esse derivano nell'ordinamento.

Nel caso di specie, *Controparte_1* ha sottoscritto il contratto con decorrenza 1 gennaio 2023 apponendo la propria firma in tutte le pagine del documento, nella sezione di ciascun foglio espressamente dedicata al fideiussore e non – come avvenuto in occasione del contratto stipulato il 17 giugno 2022 – in quella riservata al rappresentante. Non rilevano, pertanto, né la diversa ripartizione delle incombenze tra i fratelli nella gestione della madre, né l'asserito accordo secondo cui gli adempimenti economici sarebbero stati delegati al fratello, titolare del conto cointestato con la madre: sul piano dei rapporti esterni con la struttura assistenziale, è *Controparte_1* – e non *Parte_1* – ad avere assunto, a partire dal 1° gennaio 2023 e sino al decesso della madre, la qualità di fideiussore e, conseguentemente, a dover rispondere con il proprio patrimonio dell'eventuale inadempimento del debitore principale. In tali termini non assume rilievo, ai fini del venir meno della responsabilità per le obbligazioni garantite, neppure la circostanza che le

comunicazioni relative alla gestione dei pagamenti siano intercorse tra la struttura e il fratello e che l'opponente si assuma rimasta estranea: oltre a non incidere, in sé, sull'efficacia del vincolo fideiussorio, tale assunto è peraltro smentito dal documento 2 allegato all'atto di citazione in opposizione, contenente una e-mail inviata alla struttura il 15 settembre 2023, e dunque durante la vigenza del contratto sottoscritto quale fideiussore, con la quale – a fronte delle comunicazioni correttamente indirizzate dalla struttura a *CP_1* – la stessa ha negato la propria responsabilità in punto rimborso spese, affermando che essa graverebbe sul fratello in quanto "unico erede".

Si aggiunga, inoltre, che la richiesta di recesso dal contratto stipulato in data 1 gennaio 2023 inviata da *Parte_1* alla struttura con decorrenza 11 dicembre 2023 è stata revocata con comunicazione del 4 dicembre 2023 (cfr. doc. 3 e 4 fascicolo monitorio), confermando la perdurante vigenza del vincolo contrattuale e della obbligazione di garanzia in capo al *Controparte_1*

Parimenti irrilevante è, infine, la dichiarazione a firma di *Persona_1* (doc. 3 di parte opponente), con la quale la madre, in data 31/05/2025, afferma che sarà *Pt_1* a dover far fronte alle spese di degenza. Tale dichiarazione non è idonea a far sorgere in capo ad *Parte_1* una obbligazione di pagamento nei confronti della struttura, trattandosi di atto unilaterale privo del coinvolgimento e del consenso del medesimo, che resta pertanto terzo rispetto a tale dichiarazione.

§3 Sulla domanda di manleva formulata da *Controparte_1* nei confronti di *[...] Parte_1*

La domanda di manleva proposta da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* nell'atto di citazione in opposizione è inammissibile, non essendo stata accompagnata dalla sua rituale evocazione in giudizio.

La sola formulazione della domanda nell'atto introduttivo, infatti, non è sufficiente a instaurare il contraddittorio nei confronti del condebitore, essendo necessaria la sua tempestiva citazione nelle forme di rito. Nel caso di specie, *Controparte_1* non solo ha omesso di citare in giudizio *Parte_1* con l'atto di opposizione, ma neppure gli ha notificato l'atto contenente la domanda proposta nei suoi confronti, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio.

Né assume rilievo la successiva riunione dei procedimenti, che non è idonea a sanare ex post il difetto originario di instaurazione del contraddittorio. La riunione disposta ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c., infatti, ha finalità meramente processuali e organizzative e non può né colmare retroattivamente l'omessa citazione in giudizio del terzo, né rendere ammissibile una domanda

irritualmente proposta. Ne consegue che la domanda di manleva spiegata da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* deve essere dichiarata inammissibile.

§4 Sull'importo del credito ingiunto:

Un'ultima considerazione deve essere poi svolta con riferimento al *quantum debeatur* azionato in via monitoria. Il decreto ingiuntivo si fonda sul pagamento delle seguenti fatture: n. 16973 e 18991 anno 2022, nn.105, 165, 225, 289, 2018, 3897, 6449, 9039 anno 2023 e nn. 307, 434, 493, 548, 613, 665, 10808, 15447, 17968, 20413, 23198 e 27451 anno 2024.

Tutte le fatture azionate, ad eccezione di quelle n. 16973 e 18991 sono relative al periodo 2023/2024.

Risulta dagli atti di causa e, come tale è rilevabile d'ufficio, l'adempimento di parte delle fatture azionate. In particolare, le fatture n. 16973 (pari a € 20,91) e 18991 (pari a € 1,92) del 2022 sono state pagate da *Parte_1* come emerge dalle contabili di bonifico prodotte (doc. 5 e 6 *[...]* *Parte_5* che riportano la causale. "Saldo FT 612 18991 *Per_2* ft. 665" e la causale "Saldo ft. 556 16973 acc.to ft 612".

Con riferimento, poi, alla fattura n. 105 del 2023 risulta essere stato versato un acconto sulla maggior somma di € 2.291,73 pari a € 868,45, come emerge dalla contabile del bonifico in atti (cfr. doc. 7 *Parte_5* .

Tali pagamenti non sono stati specificatamente contestati da parte convenuta opposta, né *CP_2* ha fornito una diversa imputazione degli stessi.

Ne consegue, dunque, che il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Ivrea n.337/2025, depositato in data 25/03/2025 (RG n. 814/2025) deve essere revocato tanto nei confronti di *[...]* *Parte_1* quanto nei confronti di *Controparte_1* e che il saldo complessivamente dovuto a *CP_2* da parte di *Controparte_1* in forza della presente sentenza ammonta a € 20.087,84.

***

Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., a carico di *CP_2* in quanto soccombente nei confronti di *Parte_1* e a carico di *Controparte_1* in quanto soccombente nei confronti di *CP_2*

Nulla in punto spese tra *Controparte_1* e *Parte_1* tenuto conto che rispetto alla domanda di manleva non vi è stata valida istaurazione del rapporto processuale.

Le spese di lite sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore del *decisum*

sussumibile nell'ambito dello scaglione da € 5.201 a 26.000 con l'applicazione dei medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, di istruttoria/di trattazione e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1277/2025 R.G. (a cui è riunita la causa R.G. 1318/2025), così provvede:

1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Ivrea n.337/2025, depositato in data 25/03/2025 (RG n. 814/2025).
2) Condanna *Controparte_1* a pagare in favore di *Controparte_2* *[...]* l'importo di € 20.087,84, oltre interessi come per legge dal giorno del dovuto sino all'effettivo esborso;
3) Rigetta tutte le domande proposte da *Controparte_2* nei confronti di *Parte_1*
4) Condanna *Controparte_2* al pagamento delle spese processuali in favore di *Parte_1* che liquida in € 118,50 per esborsi a titolo di contributo unificato e € 5.077,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali in favore di *Controparte_2* che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ivrea, 27/03/2026

Il Giudice

Alessia Carrera